



14 Settembre 2026

Circolare numero 37

Tenuta dei locali scolastici e prescrizioni minime di prevenzione incendi (ai sensi del D.Lgs. N.81/2008, D.M. 26/08/1992, D.M. 31/03/2026).

Con riferimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza e di prevenzione incendi, si comunica a tutti i lavoratori dell'Istituto quanto segue.

– Le vie di uscita e i percorsi di esodo (corridoi, androni, ecc.) devono essere tenuti sgombri da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Pertanto, è vietato depositare anche provvisoriamente oggetti (compresi zaini, giubbotti, ecc.) o arredi (sedie, banchi, vasi, ecc.) nelle zone di passaggio, nelle uscite e davanti alle porte di emergenza. – I presidi di sicurezza (estintori, idranti, pulsanti di emergenza, cassette Pronto Soccorso, ecc.) devono essere sempre visibili, facilmente accessibili (non devono esservi ingombri davanti, non devono essere legati con corde o altro, ecc.). Non devono essere rimossi, manomessi, spostati per nessun motivo. – I quadri elettrici devono essere sempre accessibili. Se è presente il coperchio con serratura deve essere tenuto chiuso a chiave e la chiave deve essere tenuta in prossimità del quadro (per esempio appesa al muro in alto oppure posizionata sopra il quadro o legata ad esso). Vasi, tavoli, sedie, ecc. non devono costituire ostacolo all'apertura dello sportello e alla fruizione del quadro. – Se è presente il locale quadri in esso non devono essere contenuti materiali combustibili o infiammabili. – La segnaletica di sicurezza (indicante pericolo, vie di fuga, estintori, ecc.) non deve essere rimossa o coperta, nemmeno provvisoriamente. – Ai sensi del D.M. 26/08/1992 (Norma di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) negli edifici scolastici non è consentito: a) introdurre o depositare gas e/o liquidi infiammabili. È pertanto vietato l'utilizzo dell'alcool, ghiaccio spray, bombolette di GPL o altri prodotti etichettati come infiammabili (etichetta in figura) ad eccezione dei laboratori autorizzati; b) introdurre fiamme libere o corpi incandescenti. Pertanto, non possono essere utilizzate stufe con resistenza a vista o alogene, piastre elettriche o fornelli, candele, ecc.. È vietato fumare. – È necessario ridurre al minimo la quantità di materiale combustibile presente nell'edificio, nelle aule o negli ambienti di uso comune. La carta è materiale combustibile e la grande quantità deve essere tenuta in ambienti appositi (archivio o deposito) o in armadi chiusi. – Non devono essere depositati materiali sopra gli armadi o nell'ultimo ripiano degli scaffali. – Non devono essere tenuti in aula i banchi-deposito appoggiati al muro (con le dovute eccezioni in caso di reale necessità). – Tenere i materiali combustibili lontani da prese di corrente, adattatori e multiprese (ciabatte) quadri elettrici, scatole di derivazione e interruttori. Non posizionare illuminazioni decorative su materiali combustibili. – Le multiprese con cavo (ciabatte) non devono essere posizionate a terra. – Nei collegamenti all'impianto elettrico non sovraccaricare le prese (verificare la potenza sopportabile dagli adattatori o dalle multiprese in funzione delle apparecchiature che si stanno collegando). – Tutte le apparecchiature da collegare all'impianto elettrico non fornite dalla scuola devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. – I prodotti chimici e i detergenti per le pulizie non devono essere lasciati incustoditi e devono essere conservati in armadi o ripostigli chiusi a chiave quando nell'edificio sono presenti il personale non addetto e gli alunni, che non devono entrare a contatto con i prodotti chimici in nessun ambiente della scuola. È fatto divieto utilizzare e/o introdurre negli edifici scolastici prodotti chimici non autorizzati.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 20, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 (Obbligo dei lavoratori) specifica che i lavoratori hanno l'obbligo di "segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente (fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo).

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Domenico Ripa